

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equazione tra la valutazione dei fatti in sede penale ed in sede disciplinare?

I mezzi di impugnazione si rilevano inammissibili anche laddove, per altro verso, propugnano un'equazione tra la valutazione dei fatti in sede penale ed in sede disciplinare, in violazione del principio secondo cui il giudicato penale concerne soltanto l'immutabilità dei fatti nella loro materialità, ma il giudice disciplinare non è vincolato nella libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare, per verificare se possano integrarlo.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 19.3.2019, n. 7691

...omissis...

La Procura generale presso la Corte di cassazione esercitò, nel marzo 2017, l'azione disciplinare nei confronti del Dott. P.F., all'epoca sostituto procuratore presso il Tribunale di Campobasso, formulando nove capi di incolpazione per gli illeciti disciplinari, commessi nell'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 2, lett. a), in relazione al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, c), d), e), n), t), u), e aa).

Nell'ambito di tale procedimento disciplinare il Consiglio superiore della magistratura adottò la misura cautelare del trasferimento d'ufficio dalla Procura della Repubblica di Campobasso al Tribunale di Rovigo con funzioni di giudice.

Tale misura cautelare subì varie modifiche, disponendosi, sempre su istanza dell'interessato, il trasferimento al Tribunale di Ancona, e, poi, al Tribunale di Chieti, sempre con funzioni di giudice.

A seguito di ulteriore istanza dell'interessato, tesa ad ottenere in conseguenza della sopravvenuta sentenza di assoluzione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari, all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per fatti connessi a quelli oggetto del procedimento disciplinare- la revoca della misura cautelare, il Consiglio superiore della magistratura, in parziale accoglimento dell'istanza, dispose, con ordinanza n. 3/2018, il trasferimento del magistrato alla Procura Generale presso la Corte di appello di Campobasso, con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Per la cassazione di tale ordinanza il Ministero della Giustizia propose, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ricorso che veniva accolto, con sentenza n. 16017 del 18 giugno 2018, da queste Sezioni Unite, le quali annullavano, per difetto di motivazione, l'ordinanza con rinvio alla sezione disciplinare del C.S.M..

Con l'ordinanza, oggetto d'impugnazione, il Consiglio superiore della Magistratura ha rigettato la richiesta di revoca e/o modifica della misura cautelare del trasferimento di ufficio del Dott. P.F. presso il tribunale di Chieti con funzioni di giudice, ordinando il ripristino della misura cautelare, disposta con provvedimento del 22 luglio 2015 e con la quale si disponeva la modifica della disposta misura cautelare del trasferimento dal tribunale di Ancona con funzioni di giudice al Tribunale di Chieti sempre con funzioni di giudice.

In particolare, la Sezione disciplinare -premesse che oggetto della decisione era solo la modifica della preesistente misura per l'affievolimento delle esigenze cautelari, in quanto in ordine all'istanza di revoca era intervenuto il "giudicato cautelare" (per non essere stata sul punto l'ordinanza precedente impugnata)- riteneva che "il fatto nuovo" costituito dalla sentenza di assoluzione, per vicende che solo marginalmente "coprivano" le originarie incolpazioni, non poteva ritenersi un elemento di novità tale da giustificare la modifica della misura in atto nè con riguardo alla funzione requirente nè con riferimento al circondario di Campobasso, atteso che, proprio in quel territorio, il Dott. P. aveva posto in essere le condotte oggetto del procedimento penale, finendo con il pregiudicare la sua immagine di terzietà e, dunque, la possibilità di esercitare in maniera corretta la funzione giudiziaria".

Avverso l'ordinanza il magistrato ha proposto ricorso su cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Motivi della decisione

1.La decisione della Sezione disciplinare impugnata è stata emessa a seguito del rinvio disposto da questa Corte a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 16017/2018. Con tale pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, in espressa condivisione dell'orientamento consolidato secondo cui "la revoca o la sostituzione in melius della misura cautelare disciplinare inflitta al magistrato in forza del generale richiamo alle norme del codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2, e art. 18, comma 4, sono ammissibili solo in presenza di "fatti nuovi" che apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, evidenzino un mutamento in melius del quadro cautelare", annullarono la precedente ordinanza di modifica della disposta misura cautelare, (pronunciata dalla Sezione disciplinare del C.S.M. sulla base del fatto, nuovo, costituito dalla pronuncia assolutoria emessa, nei confronti del Dott. P., dal G.U.P. del Tribunale di Bari), ravvisandovi molteplici carenze motivazionali che possono, così, sintetizzarsi:

mancata considerazione dei fatti oggetto di contestazione in sede penale e mancata verifica di "se e in quale misura tali fatti coincidessero con quelli oggetto delle contestazioni disciplinari";

omesso esame e omessa rivisitazione del giudizio precedentemente espresso in ordine al giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni requirenti, al fine di valutare se e in quale modo l'assoluzione per fatti penalmente rilevanti potesse avere fatto venire meno tale giudizio;

omessa motivazione sull'opportunità di destinare il Dott. P. allo svolgimento delle funzioni requirenti nella stessa città di Campobasso nella quale sarebbero stati commessi i fatti oggetto di contestazione disciplinare e, per di più, nell'ufficio superiore (rispetto a quello ove precedentemente il Dott. P. prestava servizio) della Procura Generale presso la Corte di Appello.

Con riferimento specifico alla prima carenza motivazionale riscontrata nell'ordinanza allora impugnata, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, sempre nella sentenza di annullamento con rinvio, ha esplicitamente statuito che "il "fatto nuovo", rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura cautelare con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di "sicura valenza sintomatica", in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare, risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio di applicazione della misura che il sopravvenire di una pronuncia assolutoria per fatti diversi da quelli oggetto della contestazione disciplinare".

2 A fronte del dictum espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16017/2018, sopra citata e sinteticamente riassunta, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di rinvio, con l'ordinanza oggi impugnata ha, preliminarmente, dato atto che la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, che assolveva il Dott. P., si riferiva ai reati di tentata concussione, tentata estorsione, violazione del segreto di ufficio, abuso di potere e falso, contestandosi, in particolare, al P. di avere tentato di far approvare una legge regionale che avrebbe procurato vantaggi economici alla sua amante tale Pe.Ma., sottoponendo a pressione D.L.F.P., indagato in un procedimento penale a lui assegnato e, all'epoca dei fatti, presidente della Regione Molise, nonché di avere rivelato all'indagato non solo la pendenza di un procedimento a suo carico, ma, anche, il contenuto e l'esito delle indagini svolte.

Ciò premesso, e con esplicito riferimento alla decisione assolutoria del GUP di Bari, la Sezione disciplinare ha rilevato che la stessa si riferisce ad un solo segmento delle contestazioni disciplinari che hanno legittimato l'adozione della misura cautelare, come reso evidente dal semplice raffronto dei capi di incolpazione del procedimento disciplinare e i capi di imputazione del processo penale, e ha accertato che, nel procedimento penale, non vi è alcun riferimento ai fatti (che vengono specificamente individuati nel provvedimento impugnato), contestati ai capi da 2) a 9) dell'incolpazione.

La Sezione disciplinare, ha, quindi, concluso l'accertamento, in fatto, demandatole da questa Corte, affermando che la condotta rilevante sotto il profilo disciplinare posta a fondamento della misura cautelare adottata... è di portata ben più ampia rispetto alle condotte che hanno formato oggetto della imputazione in ambito penale per le quali il P. risulta essere stato assolto e riguardano una serie di comportamenti tutti riconducibili alla funzione svolta e al suo collegamento con il territorio del circondario di Campobasso; con la conseguenza che il "fatto nuovo" costituito dalla sentenza di assoluzione per vicende che solo in maniera marginale "coprono" le originarie incolpazioni non può intendersi come un elemento di novità tale da giustificare la modifica della misura in atto nè con riferimento alla funzione requirente nè con riferimento al circondario di Campobasso.

3 L'accertamento, compiuto dalla Sezione disciplinare, in ordine alla non coincidenza dei fatti oggetto di procedimento disciplinare rispetto a quelli del processo penale, è attinto dai primi due motivi di ricorso, entrambi rubricati: Travisamento del fatto e della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato-Difetto, manifesta illogicità e manifesta incongruenza della motivazione risultante dal testo impugnato- Motivazione apparente risultante dal testo impugnato-omessa assunzione-valutazione di prove decisive risultante dal testo del provvedimento impugnato-Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle previsioni di cui all'art. 606, comma 1 lett.b - lett.d - lett.e, all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dai principi costituzionali artt. 24 - 25 - 27 - 97 - 11 - 113 Cost..

In particolare, si censura la Sezione disciplinare per travisamento del fatto e mancata valutazione di prove decisive e si denuncia il provvedimento impugnato di motivazione manifestamente illogica e incongruente, per non avere compiutamente esaminato la motivazione della sentenza di assoluzione, dalla quale sarebbe risultata, secondo la

prospettazione difensiva, la piena coincidenza tra i fatti, di cui ai capi di imputazione, ritenuti insussistenti dal Giudice penale e i fatti di cui ai capi di incolpazione del procedimento disciplinare.

4. Con il terzo motivo, rubricato come i precedenti tranne la ulteriore deduzione della violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed eguaglianza nel mantenimento della misura cautelare originaria e prospettante, anch'esso vizi motivazionali e violazione di legge, si censura il capo dell'ordinanza con il quale la Sezione disciplinare, in conseguenza dell'accertamento di cui sopra si è detto, aveva ritenuto che la sentenza di assoluzione in sede penale non potesse intendersi come "elemento di novità tale da giustificare la modifica della misura in atto nè con riferimento alla funzione requirente nè con riferimento al circondario di Campobasso".

In particolare, secondo il ricorrente, tale argomentazione sarebbe non solo viziata, per ricaduta, dalle carenze evidenziate nei primi due motivi, ma, non offrendo ulteriori argomentazioni rispetto a quella dell'irrelevanza dell'assoluzione penale, avrebbe eluso l'onere di motivazione, come richiesto da questa Corte in ordine alla ritenuta persistente incompatibilità ambientale del magistrato, pur se assolto con sentenza di merito.

5. I motivi, intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non possono trovare accoglimento.

5.1. Va ribadito, anche in questa sede, il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le altre, Cass. Sez. U. n. 20568/2014; Cass. Sez. U. n. 8615/2009) per cui il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Il vizio di omessa motivazione, poi, può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione - ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante l'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente; parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non, invece, quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.

5.2. Tale orientamento giurisprudenziale trova sintesi nel principio, più volte, affermato dalla Corte a Sezioni Unite secondo cui il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare non può essere rivolto ad un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della Sezione stessa e che la Corte deve limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione che sorregge la decisione (v. tra le altre, le sentenze n.ri 13904/04, 20133/04, 18451/05, 27689/05, 27172/06, 1821/07, 28813/11). In continuità e, di recente, Cass. Sez. U. n. 14430 del 2017 e Cass. Sez. U. n.ri 9557 e 25364 del 2018 hanno ribadito che è preclusa alle Sezioni Unite la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè le è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lette) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.

5.3 Nel caso, poi, quale quello in esame, di giudizio a seguito di annullamento con rinvio, è opportuno richiamare l'ulteriore principio per cui il giudice del rinvio, pur conservando il pieno potere di valutazione degli elementi probatori, è obbligato a seguire lo schema di motivazione indicato dalla sentenza di annullamento, poichè anche, in tal caso, la Corte ha risolto una questione di diritto.

5.4 Applicando tali principi al caso in esame, va ritenuto che il provvedimento impugnato reca motivazione, congrua, logica e sufficiente, rispettosa dei dettami di legge e che, pertanto, resiste all'impugnazione.

L'ordinanza impugnata, infatti, come sopra parzialmente riprodotta per sintesi, mostra, in tutta evidenza, che il Giudice disciplinare ha, in corretto ossequio al dictum della sentenza di annullamento con rinvio, analizzato il contenuto della sentenza assolutoria, individuando i fatti oggetto di contestazione in sede penale (pagg. 5 e 6) e, al fine della verifica, demandata, del se e in quale misura tali fatti coincidessero con quelli oggetto delle contestazioni disciplinari, ha, altresì, specificamente indicato anche questi ultimi (pag.2-6), per poi giungere, attraverso la loro specifica comparazione, all'affermazione che la condotta rilevante sotto il profilo disciplinare posta a fondamento della misura cautelare adottata è di portata più ampia rispetto alle condotte che formano oggetto delle imputazioni in ambito penale per le quali il P. risulta essere stato assolto; con la conseguenza che il "fatto nuovo" costituito dalla sentenza di assoluzione per vicende che solo in maniera del tutto marginale "coprono" le originarie incolpazioni non può intendersi come un elemento di novità tale da giustificare la modifica della misura in atto nè con la funzione requirente nè con riferimento al circondario di Campobasso atteso che proprio in quel territorio il Dott. P. ha posto in essere le condotte oggetto del procedimento penale finendo con il pregiudicare la sua immagine di terzietà e dunque la possibilità di esercitare in maniera indipendente la funzione giudiziaria.

5.5 Di contro, i primi due motivi di ricorso, nei termini in cui sono formulati -attraverso il richiamo generico ovvero la personale illustrazione di stralci della motivazione della sentenza penale o, ancora, di singoli passaggi della ricostruzione della vicenda processuale come operata dal Giudice penale, il tutto avulso da una ricostruzione dell'insieme- vanno incontro alla sanzione di inammissibilità giacchè, risolvendosi, per ciò stesso, in una generica contrapposizione, priva del necessario requisito della decisività, alla ricostruzione degli elementi esaminati dalla Sezione disciplinare, tendono, in definitiva e nella sostanza, ad una inammissibile rivisitazione dell'accertamento compiuto e, peraltro, correttamente effettuato, nell'ambito del mandato e in ossequio ai principi di diritto affermati nella sentenza di rinvio, dal decidente del merito cautelare.

5.6 I mezzi di impugnazione si rilevano, ancora e comunque, inammissibili anche laddove, per altro verso, propugnano un'equazione tra la valutazione dei fatti in sede penale ed in sede disciplinare, in violazione del principio secondo cui il giudicato penale concerne soltanto l'immutabilità dei fatti nella loro materialità, ma il giudice disciplinare non è vincolato nella libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare, per verificare se possano integrarlo (v. Cass.Sez.U. n. 14344 del 9.7.2015 conforme a Cass.Sez.U. n. 23778 del 2010).

5.7. Quanto da ultimo rilevato è riscontrabile, in particolare e con riferimento all'obbligo di astensione, anche nel terzo motivo di ricorso, il quale, oltre ad essere inammissibile per le ragioni svolte, è, pure, infondato, in quanto avente come presupposto la diversa ricostruzione dei fatti, come inammissibilmente proposta dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso. Ne deriva, la congruità, sufficienza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato anche con riguardo al demandato accertamento in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari in ordine all'inidoneità del magistrato a svolgere le funzioni requirenti nel territorio di Campobasso.

6. Con il quarto motivo di ricorso-avente identica rubrica del terzo- si deduce, in sintesi, che la Sezione disciplinare avrebbe ommesso integralmente di considerare un secondo fatto (atto) nuovo rilevante non solo a sostegno del venire meno del fumus necessario al mantenimento della misura cautelare ma addirittura alla sostenibilità e alla perseguibilità dei capi di incolpazione nn. 1 e 2 che sono i soli per i quali la sentenza barese non si pronuncia

espressamente ma solo indirettamente. In particolare, il secondo fatto nuovo sarebbe costituito dal rinvio a giudizio disposto nel procedimento penale n. 1414/12 Mod.21 della Procura di Campobasso (procedimento cui era riferita l'incolpazione di interferenza) che avrebbe, secondo la prospettazione difensiva, dimostrato la già avvenuta mancata verifica di qualsiasi danno o vantaggio alle parti processuali coinvolte si da costituire evento che impedirebbe la stessa configurabilità dell'incolpazione.

6.1 La censura è inammissibile per più ordini di ragioni. In primo luogo, con il mezzo non si specifica quando e come l'ulteriore fatto nuovo (costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio) fosse stato portato all'esame della Sezione disciplinare; di tale fatto nuovo non dà atto, neppure, la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite che ha demandato, alla Sezione disciplinare in sede di rinvio, il riesame in ordine alla sola "novità" costituita dalla sentenza di assoluzione. Non si apprezza, inoltre, la decisività di tale asserito fatto nuovo laddove, per come dato atto, dallo stesso ricorrente, lo stesso riverbererebbe effetti a lui favorevoli solo su due dei nove capi di incolpazione rispetto ai quali è stata riconosciuta sussistente l'esigenza della misura cautelare. Inoltre, nei termini in cui è formulato, il motivo di ricorso si spinge a chiedere un inammissibile giudizio di merito, non limitato al fumus dei fatti nuovi, sostenendo una equiparazione con il "trasferimento automatico e obbligatorio" di sede, conseguente alla condanna per illecito disciplinare dell'art. 1, lett. a), (originariamente previsto dall'art. 13 comma 1, e ormai espunto dall'ordinamento a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 2015) non percorribile, attesi i presupposti e le finalità del tutto diversi del trasferimento cautelare rispetto a quelli del trasferimento applicato come sanzione.

7. Infine, con il quinto motivo - rubricato: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità sul "presunto giudicato cautelare" risultante dal testo del provvedimento impugnato - Errore in iudicando e in procedendo - omessa assunzione di prove decisive risultante dal testo del provvedimento impugnato - Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed eguaglianza nella misura cautelare originaria- violazione e falsa applicazione della legge di riferimento con riferimento alle previsioni di cui all'art. 606, comma 1 lett. b - lett. d) - lett. e, all'art. 360 c.p.c., n. 5, ed ai principi costituzionali artt. 24 - 25 - 27 - 97 - 11 - 113 Cost. -, il ricorrente si duole che la Sezione disciplinare non avrebbe esaminato i fatti nuovi e i nuovi documenti forniti dal Dott. P., a supporto dell'istanza di revoca e modifica dell'originario provvedimento cautelare (n. 72/2014), così disattendendo i principi affermati in materia da questa Corte con la sentenza n. 26591/2017.

7.1 Il motivo di ricorso, prospettante questioni relative all'esistenza e ai limiti del giudicato cautelare (affermato dall'ordinanza impugnata con riferimento all'originario provvedimento cautelare, non fatto oggetto di impugnazione da parte dell'incolpato) è infondato.

E', infatti, evidente, dalla lettura dell'ordinanza impugnata che la Sezione disciplinare, ha ritenuto, correttamente, che non potevano essere rimessi in discussione gli elementi già valutati, giacchè se è vero che il "giudicato cautelare" ha, a differenza dalla "cosa giudicata", una portata limitata allo stato degli atti, e non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, è anche vero che tale particolare giudicato impedisce ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che può essere superato laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro di riferimento (Cass. pen. 49188 del 2015; n. 1241 del 2014). E ciò è quanto è stato affermato dalla Sezione disciplinare con il passo motivazionale impugnato con il mezzo.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso.

9. Non vi è provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

pqm

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2019

